



NOTAIO
FABRIZIO DILIBERTO

==== STATUTO ASSOCIAZIONE "IL MOSAICO ODV" =====

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato: "IL MOSAICO ODV".

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale entro lo stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

2.1 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

5.1 L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tal senso, l'associazione:

- mira a creare occasioni di condivisione quali risposte a chi vive situazioni di fragilità e disagio, valorizzando la disponibilità di persone e mezzi;
- si propone di realizzare dei "momenti sociali" in cui promuovere la partecipazione attiva nei pilastri della vita quotidiana (lavoro, famiglia, istruzione e territorio) per elaborare modelli culturali e progetti di rinnovamento sociale che mettano la persona e il suo benessere al centro;
- ambisce a prevenire fattori di esclusione e marginalità, impegnandosi al contempo nel superamento delle fragilità esistenti attraverso la promozione di reti relazionali solide e orientate alla piena realizzazione umana;
- vuole impegnarsi per analizzare costantemente le dinamiche e i linguaggi delle diverse generazioni per recepirne le istanze profonde, trasformando l'osservazione dell'esperienza vissuta in una proposta culturale viva, autentica e condivisa.

5.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

ALLEGATO ^D
N. 5241 Rep.
N. 6049 Racc.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- attività di cui alla lettera a) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 della L. 328/2000 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e ss.mm.ii. e L. 112/2016 e ss.mm.ii.; =====
- attività di cui alla lettera d) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi L. 53/2003 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- attività di cui alla lettera i) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017 ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====
- attività di cui alla lettera l) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017 ovvero formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
- attività di cui alla lettera v) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. =====

A titolo esemplificativo ma non esaustivo tali attività si concretizzeranno nel: =====

- realizzare attività di volontariato a favore di coloro che versano in condizioni di fragilità, marginalità e/o vulnerabilità, sia direttamente sia tramite altri enti o realtà i cui scopi e attività siano coerenti con quelli dell'Organizzazione stessa; =====
- valorizzare la disponibilità di persone e di strutture e mettere in atto quelle iniziative necessarie perché, dalla condivisione emerga una risposta che rispetti l'esigenza e la personalità di chi, attraverso qualsiasi forma di sofferenza e disagio, esprime la ricerca personale di una dimensione più vera della vita e della esperienza sociale; =====
- cercare di promuovere tutti quei "momenti sociali", che incidono in maniera determinante sulla persona, quali il lavoro, la famiglia, il tempo libero, la scuola, il territorio, attraverso la partecipazione o la terapia in ambiente e, dall'esperienza, elaborare un progetto politico - culturale di rinnovamento sociale a misura d'uomo; =====
- impegnarsi nel tentativo di prevenire l'insorgere di qualsiasi situazione sfavorevole alla piena realizzazione dell'uomo, di superare quelle già esistenti proponendo una vita di relazione e di intervenire sulle nuove emergenze sociali; =====
- studiare e riflettere su qualsiasi modo di esprimersi dell'area giovanile con l'intento di coglierne le istanze positive; analizzare il cammino di condivisione intrapreso ed elaborare una cultura che provenga dalla vita; =====
- tenere il collegamento e collaborare con quanti dimostrano la stessa attenzione, e privilegiare i rapporti con l'Ente Pubblico e gli enti del Terzo settore che perseguono le medesime finalità dell'associazione Il Mosaico ODV; =====
- promuovere la formazione di nuove/i volontarie/i attraverso modalità coinvolgenti e quanto più pratiche, valorizzando le vecchie generazioni di volontari affiancandole alle nuove e trasmettendo così esperienze e conoscenze. =====

5.3 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. =====

5.4 L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5.5 L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

6.1 Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche e le OdV che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.2 Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

6.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

6.4 L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6.7 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18.;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

8.1 Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del

bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. =====

8.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. =====

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. =====

9.2 L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. =====

9.3 L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione. =====

9.4 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. =====

9.5 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. =====

ART. 10

(Gli organi sociali)

10.1 Sono organi dell'organizzazione: =====

- Assemblea degli Associati =====
- Consiglio Direttivo =====
- Presidente e Vice-Presidente =====
- Organo di Controllo =====

10.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui al c. 2 art. 2397 C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

10.3 Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede. =====

ART. 11

(L'Assemblea)

11.1 L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. =====

11.2 Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati. =====

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. =====

11.4 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organiz-

zazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

11.5 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o PEC spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

11.6 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

11.7 Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

11.8 I voti sono palesi.

11.9 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

11.10 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

12.1 L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

13.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3 In alternativa, l'Assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio/video-conferenza, teleconferenza, ecc.) nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3.

13.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

14.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più 1 associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Chela
Giorgio

14.2 L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

15.3 Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

15.4 Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

15.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

15.6 Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

15.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da n. 3 (tre) membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

15.8 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

15.9 In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea delle associate e degli associati per nuove elezioni.

15.10 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

15.11 Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.

15.12 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- amministra l'Organizzazione adottando adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista; =====
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; =====
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; =====
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande delle aspiranti associate e degli aspiranti associati; =====
- delibera sull'esclusione e la decadenza degli associati. =====

15.13 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

15.14 Il presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo stesso secondo le modalità di cui al successivo punto 16.1 =====

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

16.1 Il Presidente è eletto nella prima seduta tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. =====

16.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. =====

16.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. =====

16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. =====

16.5 Il Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. =====

ART. 17

(Organo di Controllo)

17.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. =====

17.2 L'Organo di Controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale =====
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

17.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo. =====

17.4 Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

ART. 18

(Libri sociali)

18.1 L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: =====

a) il Libro degli Associati e degli Aderenti tenuto a cura del Consiglio Di-

rettivo; =====
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; =====
d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. =====

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. =====

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: =====

- quote associative; =====
- contributi pubblici e privati; =====
- donazioni e lasciti testamentari; =====
- rendite patrimoniali; =====
- attività di raccolta fondi; =====
- rimborsi da convenzioni; =====
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. =====

ART. 20

(I beni)

20.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati. =====

20.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati. =====

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. =====

ART. 22

(Bilancio)

22.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. =====

22.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo i termini previsti dalla Legge. =====

ART. 23

(Bilancio Sociale)

23.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. =====

ART. 24

(Convenzioni)

24.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono dell-

berate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Legale Rappresentante. =====

===== **ART. 25** =====

===== **(Personale retribuito)** =====

25.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. =====

25.2 I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da un eventuale apposito regolamento adottato dall'organizzazione. =====

===== **ART. 26** =====

===== **(Responsabilità e assicurazione dei volontari)** =====

26.1 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. =====

===== **ART. 27** =====

===== **(Devoluzione del patrimonio)** =====

27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. =====

===== **ART. 28** =====

===== **(Disposizioni finali)** =====

28.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione. =====

Handwritten signature



IO SOTTOSCRITTO FABRIZIO DILIBERTO, NOTAIO IN ARZIGNANO, AI
SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005 E DELL'ART. 68 TER
DELLA L.N. 89/1913, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUP-
PORTO INFORMATICO E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO
SU SUPPORTO CARTACEO. ARZIGNANO, 12/03/2026.